



Bruxelles, 2.10.2017  
COM(2017) 557 final

Raccomandazione di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza la Commissione europea a negoziare con gli Stati del CARIFORUM un accordo di protezione delle indicazioni geografiche in base all'articolo 145 all'accordo di partenariato economico CARIFORUM - UE**

## RELAZIONE

L'accordo di partenariato economico (APE) CARIFORUM – EU stabilisce - al capitolo 2, sezione 2: “proprietà intellettuale”, articolo 145<sup>1</sup> - il livello di protezione delle denominazioni geografiche, le condizioni di tale protezione ed altri parametri correlati. Tuttavia, nel quadro dell'accordo non è stato stilato un elenco delle indicazioni geografiche protette. Per questo motivo, l'APE contiene, all'articolo 145, una clausola di revisione a tempo che prevede che le parti integrino le disposizioni relative alle indicazioni geografiche e predispongano l'elenco delle indicazioni geografiche protette.

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

- **Motivi e obiettivi della proposta**

L'APE CARIFORUM – UE prevede che le parti completino il regime di protezione delle indicazioni geografiche, stilando un elenco delle denominazioni protette. Gli accordi di partenariato economico sono conformi alle attuali disposizioni dell'Unione in materia di politica commerciale comune.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Non pertinente.

- **Coerenza con le altre politiche dell'Unione**

Non pertinente.

### **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La base giuridica della misura è l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente. Conformemente all'articolo 3 del TFUE, la politica commerciale comune è una delle competenze esclusive dell'Unione.

- **Proporzionalità**

La raccomandazione del Consiglio sarà conforme alle disposizioni previste dall'APE. Le aggiunte sostanziali saranno rappresentate dall'elenco delle denominazioni delle indicazioni geografiche protette e dalle disposizioni in materia di procedure di cooperazione. Tali aggiunte si limitano al minimo necessario per soddisfare i requisiti previsti dall'APE.

- **Scelta dello strumento**

Lo strumento scelto, l'accordo internazionale, è l'unico strumento adeguato all'obiettivo.

---

<sup>1</sup> Accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, GU L 289 del 30.10. 2008, pag. 3.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post/vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazione delle parti interessate**

Sono state organizzate consultazioni pubbliche con gli Stati membri e con il PE così come in seno ai gruppi di lavoro del Consiglio e alla pertinente commissione del PE. Con gli Stati del CARIFORUM e le parti interessate dell'UE, le consultazioni si sono svolte nell'ambito del comitato consultivo dell'APE CARIFORUM-UE e nel contesto di seminari o di altri eventi relativi alle indicazioni geografiche (fiere, riunioni delle associazioni di produttori, ecc.).

- **Ricorso al parere di esperti**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non essendovi opzioni politiche alternative, non è prevista una valutazione d'impatto.

- **Adeguatezza e semplificazione della regolamentazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

L'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che la proprietà intellettuale è protetta. Il presente accordo contribuisce a tale obiettivo.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Non è prevista alcuna incidenza sul bilancio.

### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'accordo sarà attuato nel quadro dell'attuale APE, utilizzando il comitato e le procedure ivi previste. I relativi dettagli saranno precisati nell'accordo.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Circa 180 indicazioni geografiche dell'Unione verranno protette contro gli usi impropri e le contraffazioni negli Stati del CARIFORUM e fino a 30 indicazioni geografiche degli Stati del CARIFORUM saranno protette all'interno dell'Unione. Al fine di garantire la protezione reciproca delle nuove indicazioni geografiche, l'accordo prevede aggiornamenti periodici dell'elenco delle indicazioni geografiche protette.

Raccomandazione di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza la Commissione europea a negoziare con gli Stati del CARIFORUM un accordo di protezione delle indicazioni geografiche in base all'articolo 145 all'accordo di partenariato economico CARIFORUM - UE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 2 e paragrafo 4, ,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 145 dell'accordo di partenariato economico CARIFORUM – UE prevede che, nel quadro dell'accordo, le parti stilino un elenco delle indicazioni geografiche protette, integrando nel regime di protezione le opportune disposizioni dettagliate.
- (2) A tal fine e per garantire la piena attuazione dell'articolo 145 dell'accordo di partenariato economico CARIFORUM – UE, la Commissione deve essere autorizzata a condurre negoziati con gli Stati del CARIFORUM.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La Commissione europea è autorizzata a negoziare con gli Stati del CARIFORUM un accordo per la protezione delle indicazioni geografiche controllate, in base all'articolo 145 dell'accordo di partenariato economico CARIFORUM-UE, comprendente l'elenco delle indicazioni geografiche protette, conformemente alle direttive indicate in allegato.

### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*